

Il Diritto nella Storia

Marco Fioravanti

RIVOLUZIONE E COSTITUZIONE
SAGGI DI STORIA COSTITUZIONALE



G. Giappichelli Editore – Torino

PREFAZIONE

In *Rivoluzione e costituzione* Marco Fioravanti riunisce numerosi saggi, redatti fra il 2007 e il 2021, e arricchisce la raccolta con tre scritti inediti. Non è escluso che un sospettoso lettore si avvicini a questo libro con una qualche diffidenza, temendo di trovarsi di fronte – come in effetti accade talvolta, quando vengono assemblati scritti nati in tempi e per occasioni differenti – a un mero ‘libro-contenitore’: che ha comunque una sua utilità, rendendo più agevole la conoscenza di lavori spesso relativamente accessibili, ma invita, più che a una lettura distesa e completa, a una consultazione distratta e rapsodica. La mia impressione è invece nettamente diversa. *Rivoluzione e costituzione* non contiene scritti sparsi genericamente ascrivibili a una casella disciplinare ormai consolidata – la ‘storia costituzionale’ – bensì coordina intorno a un tema saggi diversi, ma sostenuti da una precisa e coerente visione.

L’asse portante del libro è la storia di un apparato di governo che si struttura in un rapporto di tensione e di connessione continua con una dinamica sociale particolarmente complessa e vivace, in un periodo che dalle rivoluzioni di fine Settecento arriva ai nostri giorni. Quale è l’angolo visuale adottato per ricostruire e narrare l’interazione fra i due ‘poli’ del rapporto politico fondamentale?

Se dovessi usare una metafora per sintetizzare (a costo di qualche forzatura) l’approccio privilegiato da Marco Fioravanti, direi che egli preferisce gettare uno sguardo ‘laterale’, obliquo, sul complicato processo costituzionale otto-novecentesco, piuttosto che descriverlo da un punto di osservazione ‘frontale’. In realtà, sto esagerando. Non mancano saggi (ad esempio i lavori sulla costituzione belga e sul Senato) dove la storia narrata non implica riferimenti a esperienze o dinamiche ‘periferiche’. Mi sembrano però più numerose le analisi che mettono a fuoco le mutazioni morfologiche del rapporto fra ‘potere’ e ‘società’ facendo leva su aspetti che (per differenti, ma alla fine convergenti motivi) sono rimasti spesso e a lungo ai margini delle strade più battute dalla storia costituzionale.

Tenterò di leggere il libro in questa chiave, pur nella consapevolezza che essa ne permette una ricognizione solo parziale.

Penso, in primo luogo, alla fenomenologia di un potere politico che, per un verso, trova il momento di insorgenza e la sua condizione di legittimità nel porsi come alternativa epocale a un regime che si vuole caratterizzato da un potere ‘assoluto’ e incontrollabile – un regime che prende a essere chiamato ‘ancien’ in quanto collocato in un passato che si vuole definitivamente trascorso – ma, per un altro verso, appare reiteratamente esposto, nella sua lunga traiettoria otto-novecentesca, alla tentazione di sottrarsi tanto ai vincoli istituzionalmente previsti quanto alle pressioni provenienti dalla dinamica sociale.

La rivoluzione, in Francia, annuncia un radicale accantonamento della struttura e dei simboli del potere ‘ancien’. Nel saggio che apre *Rivoluzione e costituzione* l’antitesi fra il ‘nuovo’ e il ‘vecchio’ mondo è studiata soffermandosi su un indicatore tanto importante quanto trascurato: la contrapposizione fra gli impenetrabili *arcana imperii* del potere monarchico e il principio della ‘trasparenza’, che deve permeare un potere fondato sulla volontà del popolo. È la trasparenza dei processi decisionali a rendere controllabile il potere ed effettiva la capacità dei cittadini di sottoscrivere o contrastare le decisioni del governo (non a caso Bobbio indicava nella trasparenza uno delle promesse essenziali, anche se disattese, della democrazia).

È in effetti un impressionante crescendo della ‘pubblicità’ che ha luogo negli anni della rivoluzione: era una ‘pubblicità’ che, dalle istituzioni di governo, prendeva a investire «tutti gli ambiti della vita sociale e politica: le letture erano pubbliche, le assemblee popolari e gli organi amministrativi deliberavano pubblicamente, le elezioni avvenivano a voce alta [...]» (p. 19). Questa ‘pubblicità’, però, si sarebbe rapidamente convertita, nel periodo del Terrore, nell’obbligo della denuncia civica, nella drastica riduzione degli spazi individuali e delle autonomie ‘private’, nella sperimentazione di ciò che Fioravanti chiama efficacemente «una sorta di Panopticon democratico» (p. 24).

Siamo di fronte a un’eterogenesi dei fini (a un rovesciamento delle aspettative ‘garantistico-liberali’ nel loro contrario) che si presenta ostinatamente (in forme diverse) nella traiettoria del costituzionalismo moderno. Possiamo trovarne traccia nel ‘legicentrismo’ rivoluzionario e nei rischi connessi all’assolutizzazione della legge. È l’assunzione del contenuto comunque ‘buono’ della legge voluta dalla nazione sovrana che, insieme alla visione della sovranità come potere ‘assoluto’ e illimitabile, rende par-

ticolarmente accidentato l'approntamento di strumenti di controllo del legislativo e indebolisce drasticamente la tenuta dei diritti. Certo, non manca la percezione dei pericoli insiti nell'onnipotenza dell'assemblea legislativa. Fioravanti ricostruisce limpidamente gli interventi (da Condorcet a Sieyès) che indicano nell'assolutezza della legge il tallone di Achille del costituzionalismo rivoluzionario e ci informa sull'ampia circolazione di cui godeva in Francia la letteratura politico-giuridica nord-americana (e in particolare il pensiero di Hamilton, già incline a quel controllo giurisprudenziale della costituzionalità delle leggi che negli Stati Uniti prenderà avvio con la famosa sentenza *Marbury v. Madison*). E tuttavia resta, in tutta la storia costituzionale francese, un vero e proprio vuoto: continua a mancare, fino al 1958 (quando viene istituito il *Conseil constitutionnel*) un'istanza di controllo della costituzionalità delle leggi. Un paradosso, lo chiama Fioravanti (p. 65): un paradosso o, se si preferisce, una non risolta antinomia nel rapporto fra il potere e i soggetti, fra la sovranità e i diritti, fra la *voluntas* e la *ratio*, che emerge in Francia con particolare evidenza, ma è condivisa in sostanza da tutta l'Europa continentale (pur nella varietà delle culture e delle politiche 'nazionali') e avrebbe trovato una soluzione almeno teorica soltanto fra Otto e Novecento (con alcune intuizioni di Carré de Malberg e, soprattutto, con la kelseniana *Stufenbautheorie*).

Siamo di fronte a tensioni che hanno segnato in profondità la storia costituzionale europeo-continentale: sono tensioni dettate dalla compresenza di logiche difficilmente compatibili (l'immagine di una sovranità 'assoluta' e la valorizzazione del ruolo – altrettanto 'assoluto' – dei diritti) e di portata decisiva.

Ancora più rilevanti, se possibile, anche se meno visibili, appaiono comunque altre tensioni, innescate dalla dinamica sociale e dall'antropologia politica in essa immanente. Mi riferisco a ciò che Fioravanti chiama (con un'espressione oggi ricorrente) il «lato oscuro» del moderno. È una zona, per lungo tempo trascurata dalla storiografia, che esce alla luce non appena prendiamo in considerazione non i poteri, ma i soggetti: i soggetti che con i poteri entrano, in vario modo e con vari risultati, in contatto (e in contrasto).

Quali soggetti? A una specifica categoria di soggetti è dedicato il secondo saggio del volume: mendicanti e vagabondi, soggetti 'esterni' al processo produttivo. Di essi i poteri di 'antico regime' non avevano potuto disinteressarsi, dato il loro numero rilevante e la loro ricorrente pericolosità, e lo avevano fatto combinando un'embrionale assistenza con stru-

menti di ‘disciplinamento’ e di coazione. Ovviamente, i poveri non scompaiono con la rivoluzione, ma il loro rapporto con i nuovi poteri va incontro a importanti mutamenti. Non mancano certo continuità con l’Antico Regime: lo stesso *Comité de Mendicité*, istituito dalla rivoluzione con il compito di erogare aiuti agli strati più disagiati della popolazione, mantiene non poche somiglianze con le pratiche di ‘governo della povertà’ precedentemente adottate. Il punto decisivo è però un altro: i ‘marginali’ vengono a far parte di una vasta ed eterogenea categoria di ‘non proprietari’ destinati a innescare tensioni esplosive già negli anni della rivoluzione e poi in tutto l’Otto-Novecento, sollevando il problema, da un lato, della partecipazione ‘eguale’ ai processi decisionali (in sostanza, il problema della democrazia politica) e, dall’altro lato, del ‘diritto al soccorso’.

Opportunamente, dunque, Fioravanti fa entrare in scena i soggetti ‘marginali’ e prende in considerazione le tensioni innescate dalle classi subalterne negli anni della rivoluzione. A essere rimasta per lungo tempo ‘invisibile’ alla storiografia è però un’altra categoria di soggetti: gli schiavi. Parlo ovviamente di un’invisibilità non assoluta, ma relativa. La storia della schiavitù (e, più in generale, della colonizzazione, di cui la schiavitù era una componente) non era ignorata, ma veniva assunta come un episodio accanto ad altri nel processo di formazione di una ‘modernità’ scandito secondo logiche proprie e autonome. È invece un’acquisizione relativamente recente (conseguita grazie al rilevante apporto dei *Postcolonial Studies*) la convinzione che la colonizzazione (e la riduzione a schiavitù di milioni di individui) sono non ‘episodi’, ma l’orizzonte entro il quale la modernità deve essere collocata.

Le rivoluzioni di fine Settecento non fanno eccezione. Solo nell’ultimo ventennio – come scrive Fioravanti – anche la «rivoluzione dei diritti dell’uomo» è stata gradualmente sottratta a una «prospettiva puramente occidentale ed eurocentrica» per essere ripensata «in una dimensione più ampia e critica» (p. 87). Un esemplare *case study* è stato offerto dalla rivoluzione haitiana: una rivoluzione sostanzialmente ignorata, ancora negli anni Ottanta del Novecento, da importanti opere dedicate alla Rivoluzione francese, mentre ormai prevale la convinzione che non da una, ma da due rivoluzioni (la rivoluzione in Francia e la rivoluzione a Saint-Domingue) e dal loro intreccio (e dai conflitti da esso innescati) provenga l’evento epocale dell’abolizione (per la prima volta nella storia) della schiavitù.

Al ‘lato oscuro’ del moderno Fioravanti dedica dunque una salutare attenzione. Occorre avvertire però che il ‘lato oscuro’ ha due valenze diverse: da un lato, la colonizzazione e la schiavitù appartengono al ‘lato

oscuro' in quanto sono state 'oscurate' (lasciate in ombra) da una storiografia ancora condizionata dal 'pregiudizio' ottocentesco del primato etico-storico dell'Occidente. Dall'altro lato, la colonizzazione e la schiavitù sono un 'lato oscuro' del moderno in un secondo e più pregnante significato, in quanto sono il 'rovescio', il negativo, dei diritti, delle garanzie, del *Rechtsstaat* che, se nel corso dell'Otto-Novecento venivano affermandosi in Europa come l'assetto 'normale' della civiltà, al contempo presupponevano il ricorso, nelle colonie, allo strumento della 'eccezione'. Ne offre una prova eloquente il saggio dedicato da Fioravanti agli 'schiavi avvelenatori' nelle Antille francesi della Restaurazione, dove restavano in funzione le giurisdizioni speciali abolite nella Francia metropolitana e viveva un modello processuale di tipo inquisitorio, «mentre nella madrepatria esso era stato progressivamente abbandonato a vantaggio del principio del libero convincimento del giudice» (p. 177). Resta fermo, in generale (nelle pur diversissime esperienze di colonizzazione), l'assunto che le forme giuridiche e le garanzie sono un lusso metropolitano non esportabile negli arroventati climi delle colonie (e di questo assunto proprio una monografia di Marco Fioravanti – *Il pregiudizio del colore. Diritto e giustizia nelle Antille francesi durante la Restaurazione*, Carocci, Roma 2012 – fornisce precise conferme).

La modernità dunque, se, da un lato, promuove l'*empowerment* dei soggetti e una progressiva estensione dei loro diritti, dall'altro lato introduce o rafforza dispositivi di differenziazione e di gerarchizzazione che separano la classe dei soggetti 'inferiori' dalla classe dei soggetti 'eccellenti', riservando solo ai membri di quest'ultima il pieno godimento dei diritti e delle garanzie.

La dilatazione della 'cittadinanza' (intesa come l'insieme dei diritti che discendono dall'appartenenza a una comunità politica) che ha luogo nella metropoli ha come proprio rovescio la restrizione o la negazione della 'cittadinanza' nelle colonie: sono le «cittadinanze negate» che figurano nel titolo di un saggio ospitato nel nostro libro. Al contempo, proprio nello stesso saggio viene aperto un altro, connesso e decisivo, scenario: le cittadinanza 'negate' finiscono anche per divenire, secondo modalità e tempi differenti, anche cittadinanza 'rivendicate'; rivendicate, ovviamente, dagli individui discriminati e 'assoggettati'.

Da questo punto di vista, la rivoluzione di Haiti, da un lato, ha un significato emblematico, ma, dall'altro lato, è solo la punta emergente di un continente sommerso nel quale hanno avuto luogo le più disparate azioni di resistenza e infine hanno preso gradualmente forma le denunce,

le prese di posizioni antidiscriminatorie, i progetti ‘abolizionisti’. Entrambe i fenomeni (resistenza e movimenti antischiavistici) sono puntualmente presenti nel saggio dedicato a *Cittadinanze negate e abolizionismo*, dove emerge un aspetto di grande interesse: l’intreccio che viene a crearsi fra due classi di soggetti apparentemente lontani, la classe degli schiavi (e delle schiave) e la classe delle donne.

In realtà, i punti di contatto fra queste diverse categorie di soggetti sono facilmente intuibili perché profondamente radicati nell’intera storia sociale e culturale dell’Occidente. Potremmo evocare un modello antichissimo, già delineato da Aristotele e continuamente confermato, secondo il quale la donna, per natura, doveva coltivare una vocazione soltanto domestica, interna a un microcosmo familiare dominato dal *pater familias* e strutturato secondo rapporti gerarchici (del *pater* con la moglie, i figli, i servi) profondamente diversi fra loro, ma accomunati dalla ‘incapacità’ (sia pure di grado diverso) che caratterizzava lo *status* dei soggetti subalterni. È allora storicamente comprensibile che le scrittrici che a fine Settecento fanno leva su un’interpretazione radicale dell’eguaglianza per mettere in questione la condizione di ‘minorità’ e incapacità politico-giuridica cui le donne sono condannate contestino contemporaneamente la legittimità della schiavitù: basti pensare, emblematicamente, a Olympe de Gouges, che scrive opere ‘abolizioniste’ e poi redige la (oggi) famosa *Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne*. E proprio perché tanto i movimenti antischiavistici quanto i movimenti ‘emancipazionisti’ sono espressione del medesimo rifiuto della discriminazione e della medesima esigenza di riconoscimento, «lo studio della battaglia abolizionista – come scrive Marco Fioravanti – non è separabile da quello per l’emancipazione delle donne» (p. 198).

Le battaglie abolizionistiche e le rivendicazioni portate avanti dai movimenti femministi percorrono l’intero Ottocento e il Novecento, pur svolgendosi con modalità e ritmi diversi a seconda dei paesi. In Italia, occorre attendere il secondo dopoguerra perché alle donne venga riconosciuta la titolarità dei diritti politici, come ci ricorda Fioravanti collegando idealmente i movimenti emancipazionisti di fine Settecento con l’introduzione del suffragio universale femminile sancito dalla costituzione repubblicana. Siamo di fronte a una svolta ‘storica’, collegata all’impegno egualitario e democratico messo alla prova nell’esperienza dei CLN e confermata nel dibattito costituente e tuttavia continuano resistenze e incomprendimenti anche ‘eccellenti’ (Fioravanti ricorda a questo proposito un articolo di Guido De Ruggiero) (p. 330). E, peraltro, ben oltre il varo

della costituzione il principio di eguaglianza continua a essere disatteso, persistendo ostinatamente 'incapacità' e discriminazioni legate alla differenza di genere.

Anche nei saggi dedicati alla costituzione italiana, dunque, Marco Fioravanti si mantiene fedele a un punto di osservazione 'laterale': guardando a essa dal punto di vista dei soggetti discriminati oppure soffermandosi (penso al saggio, di grande interesse, dedicato a Calogero e a Capitini) su figure e movimenti tanto importanti per la cultura costituente quanto relativamente 'periferici' in un dibattito dominato dallo scontro-incontro fra i cattolici e le sinistre socialiste e comuniste.

Dalle rivoluzioni di fine Settecento alle democrazie costituzionali del Novecento: è lungo e appassionante il viaggio che il libro di Marco Fioravanti ci permette di compiere e numerosissimi sono i fili che il suo libro intreccia fino a comporre una densa e unitaria matassa. Sarebbe necessaria una lettura ravvicinata (e non selettiva) di tutti i saggi per districare la matassa nella sua interezza. Il mio obiettivo è però più modesto: mostrare la varietà e l'importanza dei temi studiati in *Rivoluzione e costituzione*, sottolineare la ricchezza e la finezza delle analisi e, in una parola, sperare che la mia 'prefazione', pur non potendo proporsi come una presentazione complessiva del libro, possa almeno valere come un caldo 'invito alla lettura'.

PIETRO COSTA

INTRODUZIONE

«*La patrie ne peut subsister sans la liberté,
ni la liberté sans la vertu, ni la vertu sans les citoyens;
vous aurez tout si vous formez des citoyens;
sans cela vous n'aurez que de méchants esclaves,
à commencer par les chefs de l'État*»

Jean-Jacques Rousseau, *Discours sur l'Économie politique* (1755)

«*Après le pain, l'éducation est le premier besoin du peuple*»

Georges-Jacques Danton, *Discours sur l'Éducation* (1793)

I termini rivoluzione e costituzione, apparentemente ossimorici, hanno rappresentato (e rappresentano) i poli di una dialettica costante tra mutamento e conservazione. La benjaminiana violenza rivoluzionaria distruttrice del diritto costituisce la premessa per l'emergere di una nuova sovranità e di una inedita idea di costituzione.

Le costituzioni, durante le età rivoluzionarie, sono considerate da un lato come vestigia di un'epoca passata e conclusa, che la nuova temporalità vuole spazzare via, da un altro come realizzazione concreta delle conquiste rivoluzionarie. La stessa espressione *Ancien régime* è coniata dai rivoluzionari francesi per segnare uno iato insuperabile tra un "prima" e un "dopo": dall'età dei privilegi a quella dei diritti. Proprio i rivoluzionari dell'Ottantanove operarono *contro* e *dentro* la costituzione: *contro* quella delle ineguaglianze di ceto (l'ordinamento in senso materiale di Antico regime), *dentro* quella borghese – liberale prima, sociale poi – che vedrà la sua epifania con la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 26 agosto 1789 e il suo declino con l'ascesa di Napoleone.

Il 1789 dunque – momento di cesura e passaggio dall'*Ancien régime* alla Rivoluzione che con Reinhart Koselleck possiamo definire *sattelzeit*

(soglia epocale) – risulta imprescindibile per la comprensione del mondo moderno in particolare se osservato nel prisma del diritto. Negli interstizi di questa cesura si può cogliere l'affermarsi faticoso di alcuni principi e istituti giuridici che caratterizzeranno i secoli successivi: le Dichiarazioni dei diritti di stampo giusnaturalistico, le costituzioni come espressione del potere costituente, la codificazione napoleonica emblema della borghesia trionfante, così come l'espansione coloniale con il corollario della subordinazione dei popoli colonizzati a quelli europei.

Nel laboratorio rivoluzionario francese, quando le potenzialità della politica moderna vengono testate per la prima volta, emergono altri protagonisti, fino a quel momento subalterni: il popolo, gli schiavi, i sudditi coloniali e le donne, soggetti storici rimasti esclusi dalle ricostruzioni dominanti che hanno reso incompleta la storia degli anni che più di altri hanno forgiato il mondo moderno.

Dal giacobinismo, inteso come espressione radicale e sofisticata della politica moderna sempre in bilico tra idealismo e pragmatismo, passando per l'esperienza sanculotta, antesignana del rancore populista contro le élite corrotte, fino al bonapartismo e alle sue seduzioni plebiscitarie che avrebbe trovato nel Novecento la sua deriva totalitaria, il volume vuole affrontare le grandi tematiche politiche alla luce melanconica del presente. Proprio in un momento in cui, non solo in Europa, si manifesta una sorta di asfissia democratica, tracciare una genealogia del processo di emancipazione, anche di genere e di razza, può contribuire a rilanciare il progetto incompiuto di una società di liberi e uguali che trova il suo inizio con l'età delle rivoluzioni e con la lotta per la Costituzione.

Partendo dalla crisi dell'*Ancien régime*, sviluppatasi sul crinale del XVIII secolo, si inizierà affrontando il tema, apparentemente marginale rispetto alla storia costituzionale, della trasparenza che invero costituisce un prisma per comprendere lo sviluppo e il faticoso affermarsi del concetto di pubblicità, sia in ambito prettamente istituzionale che in quello politico, in opposizione alla segretezza, caratteristica per antonomasia dell'assolutismo (Parte I, Cap. 1).

Si proseguirà affrontando la questione, spesso liquidata come ininfluyente, dei poveri, mendicanti e vagabondi (categorie distinte, seppur con numerosi elementi di contiguità), che abitavano l'Europa dell'età moderna, dove si sviluppò una politica in bilico tra repressione e disciplinamento (Parte I, Cap. 2).

Superato lo spartiacque dell'Ottantanove ci si soffermerà sulla sfida

principale lanciata dai rivoluzionari sul piano costituzionale: coniugare partecipazione politica, eguaglianza dei soggetti di fronte alla legge e garanzie giurisdizionali (Parte I, Cap. 3). A partire dalla Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 26 agosto 1789 e dalla monarchia costituzionale, passando per la repubblica democratica fino all' involuzione oligarchica del Consolato e plebiscitaria dell'Impero napoleonico, il laboratorio rivoluzionario sperimentò forme diverse di esercizio del potere cercando sempre quell'equilibrio, per definizione instabile, tra ordine e libertà, tra delega e partecipazione (Parte I, Cap. 4).

Problematiche che vennero affrontate dai rivoluzionari in un costante confronto con l'altra grande rivoluzione settecentesca, quella americana, dove pochi anni prima era iniziato un processo costituente consacrato dalla Dichiarazione di Indipendenza del 4 luglio 1776 e conclusosi con la Costituzione federale del 1787 e i primi dieci emendamenti (una sorta di *Bill of Rights*) del 1791. Quel "decentramento" dello sguardo di cui avrebbe parlato a fine Ottocento il grande intellettuale afroamericano William E.B. Du Bois, ci spinge a volgere l'attenzione anche verso schiavi e sudditi coloniali. Emblematici gli eventi che condussero Saint-Domingue, la parte ovest dell'Isola di Hispaniola, il cuore di tenebra del colonialismo occidentale, a divenire, nel 1804, la prima repubblica nera indipendente dell'età moderna, assumendo il nome precolombiano di Haiti (Parte I, Cap. 5).

La circolazione di idee e uomini tra le due sponde dell'Atlantico (emblematica in tal senso la figura di Thomas Jefferson) permise un'ibridazione costituzionale tale che i due momenti costituenti si riflettono in uno specchio, spesso tuttavia deformante. L'attenzione per le rivoluzioni atlantiche, infatti, che ha caratterizzato la storiografia del dopoguerra, nasconde aspetti tanto rilevanti quanto trascurati, come la schiavitù, la questione razziale e quella femminile, solo per citare i più macroscopici (Parte I, Cap. 6).

Con il nuovo corso degli eventi inaugurato nell'Ottantanove le istanze più avanzate della borghesia si legano a quelle provenienti dal basso e dai bisogni reali della società con l'obiettivo di conciliare gli ideali con le esigenze concrete della gente comune. La faticosa giornata del 1° pratile anno III (20 maggio 1795), quando il popolo in armi invase la Convenzione rivendicando «il pane e la costituzione democratica del 1793», simboleggia più di altre il nesso tra diritti di libertà e diritti sociali e apre la strada a quello che sarebbe stato definito il "costituzionalismo dei bisogni". Il modello rousseauiano di democrazia, ripreso e sviluppato dai giacobini, fu,

sul piano della teoria e della prassi, il tentativo più radicale di realizzare forme partecipative (sul modello della *polis* greca e della virtù romana) in uno Stato moderno, capovolgendo l'interpretazione individualistica dei diritti dell'uomo a vantaggio dei diritti e della sovranità del popolo. I principi giuridici previsti dalla Dichiarazione del 1789 dovevano sottostare alla "norma" della virtù che ne avrebbe ampliato il campo d'estensione (Parte II, Cap. 1).

Il XIX secolo sarebbe stato testimone di altri rivolgimenti rivoluzionari, in Europa e in Italia, in nome di un'idea di costituzione all'altezza del momento storico e delle nuove sfide politiche. Dalle *Charte* concesse nella Restaurazione, come quelle francesi del 1814 e del 1830, passando per l'esperienza *sui generis* belga del 1831, fino all'emanazione dello Statuto albertino nel 1848, il "lungo Ottocento" rappresenta un momento in cui le conquiste rivoluzionarie vengono messe alla prova in un nuovo contesto istituzionale e sociale. La borghesia trionfante trovava non nelle costituzioni – atti normativi gerarchicamente sullo stesso piano della legge (le cosiddette costituzioni flessibili), ma nel *Code civil Napoléon* «la costituzione civile dei francesi» espressione dell'«ordine giuridico dei privati», per dirla rispettivamente con Jean Carbonnier e Stefano Rodotà. La rivoluzione industriale in Europa e il progressivo (lento ma inesorabile) avvento delle masse sulla scena politica, avrebbero sottoposto i principi di libertà e uguaglianza alla prova della crisi delle neonate istituzioni parlamentari (Parte II, Cap. 2).

L'influenza delle donne si dipana a partire dal loro protagonismo, durante l'autunno dell'*Ancien régime*, nei disordini causati dalle carestie così come nei salotti alla moda, fino agli albori della Rivoluzione quando il loro potere si esercitò in maniera più diretta. Il peso delle popolane nel condizionare gli eventi rivoluzionari fu così decisivo che la marcia delle donne del 5 ottobre 1789 su Versailles costrinse il re, la regina e la famiglia reale a rientrare a Parigi abbandonando la reggia dove dal Seicento i reali si erano ritirati. Il mesto cammino della carrozza regia scortata dalle energiche e risolte venditrici dei mercati generali (le cosiddette *dames de la Halle*) indica l'inizio della fine della monarchia in Francia, per lo meno, nella sua forma assoluta.

Nelle colonie francesi della Restaurazione le schiave furono coinvolte in episodi processuali, accusate di essere avvelenatrici dei loro padroni, spesso con l'ausilio di uomini liberi di colore, che, al contrario degli schiavi privi di ogni diritto, godevano di alcuni privilegi e prerogative giudiziarie. Per la repressione del veneficio furono istituiti tribunali speciali in aperta

violazione del principio del giudice naturale, affermatosi in Europa già dalla fine del Settecento. La “colonia come eccezione” trova nelle discriminazioni razziali e di genere il suo momento paradigmatico (Parte II, Cap. 3). Nel corso del XIX secolo, in Europa e nel mondo anglosassone, il protagonismo delle donne si esprime anche attraverso la partecipazione al movimento per il suffragio femminile e per l’emancipazione dalla schiavitù (Parte II, Cap. 4).

In questo periodo furono inoltre numerosi i tentativi di ripensare il parlamentarismo che trovarono una possibile risposta a livello europeo nella proposta di una rappresentanza degli interessi. La delegittimazione degli organi legislativi, quasi sempre censitari e oligarchici, spinse i giuristi più aperti alle istanze del cambiamento – liberali attenti alle sollecitazioni democratiche, cattolici e socialisti – a considerare forme alternative al semplice esercizio di voto (anche a suffragio universale) che permettessero un rapporto più stretto tra Paese legale e Paese reale (Parte II, Cap. 5).

Conclusosi il “secolo della borghesia”, il cui lento tramonto è simboleggiato dai clamori della *belle époque* e dall’involuzione in chiave classista e discriminatoria delle conquiste rivoluzionarie, nell’*entre deux guerres* si affermarono movimenti e regimi che rifiutavano il nesso tra rivoluzione e costituzione a favore del ritorno a un ordine gerarchico (Parte III, Cap. 1). Solo dalle ceneri della seconda guerra mondiale e dai suoi orrori sarebbero riemerse durante la Resistenza, in Italia e in Europa, idee costituzionali che, ricollegandosi proprio agli insegnamenti del 1789 e del secolo delle rivoluzioni, volgevano lo sguardo in avanti verso idee più avanzate di cittadinanza (Parte III, Cap. 2).

Alcune esperienze, rimaste in un cono d’ombra storiografico per molto tempo, sono state affrontate negli ultimi anni, in una nuova stagione di ricerche che riflettono la molteplicità di approcci e di contributi alla storia costituzionale (Parte III, Cap. 3). Si sono sondati infatti terreni, luoghi e momenti “altri” quali: le idee costituzionali della Resistenza, la struttura istituzionale delle repubbliche partigiane, le proposte di un federalismo democratico e solidale, l’uguaglianza di genere nell’elettorato, la partecipazione dal basso del popolo alle istituzioni, l’educazione alla cittadinanza, il recupero dell’intuizione di Santi Romano (debitrice a sua volta nei confronti di Pierre-Joseph Proudhon) della pluralità dei sistemi giuridici e della rappresentanza degli interessi, sono tutti aspetti di un fermento intellettuale che caratterizzò l’Italia e l’Europa alla fine della seconda guerra mondiale e della dittatura fascista (Parte III, Cap. 4). L’Assemblea costituente stessa viene interpretata non esclusivamente come organo

autoreferenziale che rispondeva solo ai partiti politici maggioritari dell'epoca, ma come luogo di interazione, a volte felice altre fallimentare, tra istituzioni e popolo. La battaglia, dentro e fuori l'aula di Montecitorio, delle 21 donne costituenti per l'eguaglianza del suffragio e, più in generale, per i diritti di cittadinanza, mostra il volto di un'Italia nuova (Parte III, Cap. 5).

La dialettica tra ordine e mutamento, da cui abbiamo preso le mosse, assurge a elemento costante della Costituzione dei moderni.

Desidero ringraziare Claudia Storti per la generosità con la quale ha accolto, nella prestigiosa collana fondata da Umberto Santarelli e ora da lei diretta, il presente volume e Pietro Costa per aver accettato di scriverne l'elegante e cortese Prefazione.

M.F.

Heidelberg, settembre 2022

AVVERTENZA BIBLIOGRAFICA

Il volume comprende una selezione dei miei lavori degli ultimi quindici anni, riveduti e corretti rispetto all'edizione originale, su tematiche di storia costituzionale italiana, francese, anglosassone e coloniale, che ripercorre lo sviluppo di alcune questioni giuridiche spesso lasciate ai margini dalla storiografia.

Di seguito l'elenco dei saggi che enumero non nell'ordine in cui li ho raccolti ma in quello cronologico.

Aspetti del costituzionalismo giacobino. La funzione legislativa nell'Acte constitutionnel del 24 giugno 1793, in «Historia constitucional», VIII (2007), pp. 123-142.

La Normale di Pisa. Guido Calogero e Aldo Capitini tra costituzionalismo, liberal-socialismo e non violenza, in *Costituenti ombra. Altri luoghi e altre figure della cultura politica italiana (1943-48)*, a cura di A. Buratti e M. Fioravanti, Roma, Carocci, 2010, pp. 137-149.

Supremazia della costituzione e democrazia. Le origini della giustizia costituzionale nella Francia rivoluzionaria, in *La giustizia costituzionale in prospettiva storica: matrici, esperienze e modelli*, Giornate di Diritto e Storia costituzionale «Atelier 4 luglio – G.G. Florida», III, a cura di F. Bonini, R. Orrù, A. Ciammariconi, Napoli, Esi, 2012, pp. 111-133.

Il lato oscuro del Moderno. Diritti dell'uomo, schiavitù ed emancipazione tra storia e storiografia, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», XLII (2013), pp. 9-41.

Schiavi avvelenatori. Resistenze alla schiavitù e giurisdizioni penali straordinarie nelle Antille francesi della Restaurazione, in «Giornale di Storia costituzionale», n. 25/I, 2013, pp. 13-33.

Costituzione e popolo. Riflessioni su democrazia e bonapartismo nell'esperienza francese, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», XLV (2015), n. 1, pp. 179-208.

Per un lessico giuridico della trasparenza. Pubblicità e segretezza in Francia tra Ancien régime e Rivoluzione, in «Giornale di Storia costituzionale», n. 31, 1/2016, pp. 27-45.

- Rappresentanza e interessi. Il Senato in Italia dalla crisi dello Stato liberale alla Costituente*, in «Rivista di Storia del diritto italiano», LXXXIX (2016), pp. 201-250.
- L'identità culturale della "Storia costituzionale". Riflessioni sugli ultimi 25 anni di produzione scientifica*, in «Giornale di Storia costituzionale», *Storia e storiografia costituzionale in Italia: caratteri originari e nuove tendenze*, 36 (2018), II semestre, pp. 281-290.
- Costituzione e mutamento: tra storia e politica*, in «Italia contemporanea», (2018), n. 288, pp. 185-194.
- Cittadinanze negate e abolizionismo. Il contributo delle donne all'emancipazione dalla schiavitù nell'Ottocento*, in *Finis Civitatis. Le frontiere della cittadinanza*, a cura di M. Aglietti, Roma, Edizioni Storia e Letteratura, 2019, pp. 129-143.
- Jefferson a Parigi. Pensare la rivoluzione dei diritti tra le due sponde dell'Atlantico*, in «Rivista di Diritti comparati», 2021, pp. 56-70.
- Marginación y derecho. Mendicidad y pobreza en Francia entre Antiguo Régimen y Revolución*, in «Ius Fugit. Revista de Cultura Jurídica», 24 (2021), pp. 67-77 (inedito in italiano).
- Il posto del Re. La Costituzione belga del 1831 e il potere esecutivo*, inedito.
- Pluralità dei sistemi giuridici. Uno sguardo storico all'istituzionalismo francese e italiano*, inedito.
- Per una genealogia della cittadinanza femminile. L'art. 48 della Costituzione e l'uguaglianza dell'elettorato*, inedito.
- Introduzione*, inedita.

PARTE PRIMA
TRA *ANCIEN RÉGIME*
E RIVOLUZIONE

CAPITOLO I

PER UN LESSICO GIURIDICO
DELLA TRASPARENZA

Pubblicità e segretezza in Francia
tra *Ancien régime* e Rivoluzione

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Crisi dell'Assolutismo ed emersione dello spazio pubblico. – 3. Sfera pubblica e privata attraverso i Dizionari. – 4. La costruzione dell'identità: fama e infamia. – 5. L'invenzione della trasparenza: sorveglianza e denuncia durante la Rivoluzione francese.

*«Come sarebbe indubbiamente facile smantellare il potere,
se esso si limitasse a sorvegliare, spiare, sorprendere, proibire e punire;
ma esso incita, suscita, produce; non è semplicemente occhio e orecchio,
ma fa agire e parlare»*

Michel Foucault

1. INTRODUZIONE

Secondo la nota interpretazione di Jürgen Habermas, nell'età dei Lumi appare in Europa una "sfera pubblica borghese", intesa come luogo sottratto al controllo dello Stato e della Chiesa, distinto sia dalla Corte che dal popolo¹. L'opinione pubblica, *in statu nascenti*, – la quale trovava il suo strumento di azione principale nella stampa oltre che nei nuovi spazi di sociabilità come i salotti, i caffè e i club – divisa tra censura e mi-

¹ Habermas, *Storia e critica dell'opinione pubblica*; nella vastissima letteratura inerente la tesi habermasiana, dalla prospettiva di questo lavoro si veda Scuccimarra, *La trasparenza del politico*; Benigno, *Opinione pubblica*.

litanza dei *philosophes*, scorgeva nella libertà di parola la sua espressione², mentre solo con la rottura rivoluzionaria la trasparenza – nella formazione della legge, nella visibilità della cosa pubblica e nel conseguente controllo del potere da parte dei cittadini – avrebbe assunto un valore costituzionale per poi contraddistinguere la democrazia «come il governo del potere pubblico in pubblico»³.

Sebbene l'interpretazione habermasiana abbia visto nell'opinione pubblica lo strumento principe della borghesia per limitare il potere assoluto dei sovrani, le idee e le pratiche di contestazione dell'ordine non nacquero soltanto in un contesto di critica all'assolutismo, ma si svilupparono all'interno della monarchia stessa segnata sempre più dall'opposizione parlamentare⁴. Esse inoltre non scaturirono solamente dalle *élite* e dalle accademie ma emersero anche nei caffè e nelle taverne, nelle relazioni sociali degli esclusi dalla razionalità e dall'universalismo borghese (e dalla riflessione habermasiana) – gli incolti, il popolo, la plebe – che invece contribuirono alla costruzione di un'opinione pubblica popolare⁵. Lo spazio privato, che si allargava fino a diventare pubblico nella “repubblica delle lettere”, era anch'esso organizzato da governanti e sovrani⁶, al punto che, a volte, lo stesso meccanismo di repressione e di arbitrio tipico dell'Antico regime, non assicurava solamente la volontà assoluta del re, ma ne garantiva la distribuzione, «secondo una sorta di messa a disposizione dei meccanismi della sovranità»⁷.

Per cercare di definire, dunque, il concetto di trasparenza – inteso principalmente come pubblicità dei processi decisionali e antonimo di segretezza – e la sua evoluzione semantica nella Francia a cavaliere tra *Ancien régime* e Rivoluzione, è necessario muovere dalle principali caratteristiche dell'Assolutismo e delle sue “crepe” istituzionali⁸. La politica asso-

² Nella vasta bibliografia si veda Ozouf, *Le concept d'opinion publique au XVIII^e siècle*; Chartier, *Les origines culturelles de la Révolution française*; Baker, *L'opinion publique comme invention politique*; Farge, *Dire et mal dire*; Monnier, *L'espace public démocratique*; Tortarolo, *Opinione pubblica*; de Vivo, *Patrizi, informatori, barbieri*; Pettegree, *L'invenzione delle notizie*.

³ Secondo l'efficace formula di Bobbio, *La democrazia e il potere invisibile*, p. 76.

⁴ Cfr. Ozouf, *Le concept d'opinion publique*, p. 31; si veda anche Porret, *Représentations de la justice patricienne*.

⁵ Questa la tesi, ampiamente documentata, di Farge, *Dire et mal dire*.

⁶ Così Benigno, *Opinione pubblica*, p. 212.

⁷ Foucault, *La vita degli uomini infami*, p. 255.

⁸ Nella sterminata bibliografia si veda Piano Mortari, *Il potere sovrano nella dottrina*

luttistica, che per definizione era basata sui dogmi della religione, sui segreti custoditi dai sovrani – gli *arcani imperii* – e dalle corporazioni (gli *interna corporis*), in particolare quella dei magistrati, custode degli *arcana juris*⁹, viene messa sotto accusa dall'Illuminismo, che nelle sue varianti intellettuali e ideologiche, si fece interprete della critica verso la segretezza del potere, l'arbitrio e la *iurisdictio*¹⁰ dei giudici e delle loro funzioni esercitate in maniera “occulta”¹¹, ed elevò l'opinione pubblica e la libertà d'espressione a potenze da esercitare contro il dispotismo, anche in campo giudiziario con la richiesta di emarginare la segretezza del processo e di aprire «i recinti della giustizia al senso comune, alla pubblicità»¹².

2. CRISI DELL'ASSOLUTISMO ED EMERSIONE DELLO SPAZIO PUBBLICO

Il governo assoluto, considerato come depositario del *secret du roi*, ovvero della sovranità, subì le contestazioni di carattere politico-giurisdizionale dei Parlamenti di Francia, il cui compito, come è noto, andava al di là di una semplice funzione giudiziaria, sia pure di rango elevato, assumendone, attraverso il diritto di rimostranza, una di carattere prettamente politico e legislativo, oltre che di governo e di amministrazione¹³. Le rimostranze parlamentari, però, non dovevano mai essere rese pubbliche: la politica e il diritto dell'assolutismo non erano questioni trasparenti¹⁴. Il divieto di motivazione delle sentenze inoltre era espressione paradigma-

giuridica del secolo XVI; Richet, *Lo spirito delle istituzioni*; Mousnier, *Les institutions de la France sous la monarchie absolue*; Sueur, *Histoire du droit public français. XV^e-XVIII^e siècle*; Stolleis, *Stato e ragion di stato*; Di Donato, *L'ideologia dei robins nella Francia dei Lumi*; Benigno, *Reductio ad unum*; Jouanna, *Le pouvoir absolue*.

⁹ Il riferimento è a Ajello, *Arcana juris*.

¹⁰ Sul punto si rimanda al fondamentale volume di Costa, *Iurisdictio*.

¹¹ Sulla trasparenza del potere contro l'arbitrio dei giudici, si veda il saggio di Di Donato, *La trasparenza contro l'ostacolo*, che, evidentemente, parafrasa il titolo del celebre volume di Jean Starobinski.

¹² Alessi, *Il processo penale*, p. 119, ma si veda tutto il Cap. IV, *Dibattimento: processo penale e opinione pubblica nell'Europa del Settecento*.

¹³ Alatri, *Parlamenti e lotta politica*, pp. 94 ss.

¹⁴ Cfr. Baker, *L'opinion publique*, pp. 219 ss.

tica della *forma mentis* della magistratura d'*Ancien régime*, depositaria e interprete del diritto, che faceva della segretezza e della propria competenza un momento di identità e di unità.

Si assisteva dunque a un conflitto tra sovranità, o meglio, allo scontro tra due dimensioni della segretezza – quella del sovrano e quella dei “suoi” magistrati – in nome della “rappresentanza” (in senso organico) della Nazione¹⁵. Prima della rivoluzionaria abolizione del mandato imperativo e dell’invenzione dell’idea moderna di rappresentanza, essa assumeva nell’autunno dell’*Ancien régime*, la forma della sineddoche, della *pars pro toto*: la parte colta della società simboleggiava il popolo, incapace di esprimersi¹⁶. Tesi che sarebbe riemersa carsicamente nella storia del diritto e del costituzionalismo moderno. Secondo la maggioranza dei pensatori illuministi l’opinione pubblica – espressione affermata a livello europeo (*opinion publique*, *public opinion*, *öffentliche Meinung*)¹⁷ – non coincideva con quella popolare, anzi se ne discostava in quanto essa era considerata come un giudizio ragionevole contrario a quello della moltitudine e del gran numero soggetto ai pregiudizi e alle passioni¹⁸.

La «legge del silenzio»¹⁹ imposta dalla monarchia assoluta subì dunque numerose contestazioni che si appellavano alla Nazione, raffigurazione dell’opinione pubblica stessa, al punto che il governo si dimostrò sempre più incapace di controllare le critiche che, in varie forme, riceveva. Oltre al potere esercitato dai magistrati, un bersaglio polemico della critica antiassolutistica fu anche l’oscurità e l’arbitrio nella riscossione delle imposte, che trovò il suo fulcro nel dibattito sul bilancio dello Stato. Alla vigilia della Rivoluzione, nel 1781, Jacques Necker, con il suo *Compte rendu au Roi*, decise, per la prima volta, di rendere pubblica la condizione delle finanze francesi, con lo scopo di sollevare il velo di segretezza che copriva il debito pubblico, uno dei “misteri” dello Stato, a favore del diritto alla conoscenza²⁰. Le tenebre,

¹⁵ Di Donato, *La trasparenza contro l’ostacolo*, pp. 184 ss.

¹⁶ Chartier, *Les origines culturelles*, in particolare il paragrafo *Le public contre le peuple*, pp. 41 ss.

¹⁷ Tortarolo, *Opinione pubblica*, pp. 282 ss.

¹⁸ Ozouf, *Le concept d’opinion publique*, pp. 21-53.

¹⁹ Baker, *L’opinion publique*, p. 223.

²⁰ J. Necker, *Compte rendu au Roi*, Paris, Imprimerie Royale, 1781.

secondo il Direttore generale delle finanze – che avrebbe fornito un contributo fondamentale alla concettualizzazione dell'idea di opinione pubblica²¹ – favorivano l'intrigo mentre la pubblicità avrebbe permesso a tutti, a partire dai membri del Consiglio privato del re, di conoscere la situazione economica francese, come avveniva in quegli stessi anni in Inghilterra²². Solo la fiducia pubblica avrebbe evitato i sospetti e le ingannevoli paure che accompagnavano l'oscurità dell'amministrazione. «En France – continuava Necker – on a fait constamment un mystère de l'état des Finances», basato su una «confiance aveugle»²³, mentre una corretta e giusta amministrazione sarebbe stata garantita solo dalla pubblicità delle finanze, che avrebbe assunto un valore costituzionale con la Rivoluzione, il cui diritto pubblico, a partire dalla Dichiarazione del 1789 (art. 14)²⁴, non avrebbe più messo in discussione questo principio²⁵.

Il processo di superamento del paradigma della segretezza e di affermazione della pubblicità, sviluppatosi nel corso del XVIII secolo, secondo un percorso che vedeva l'individuo emanciparsi progressivamente dalle tutele delle diverse appartenenze e dei diversi *status* nei quali era inserito (come la famiglia e le corporazioni)²⁶, proseguì, lentamente e in maniera discontinua, fino alla Rivoluzione francese, quando avvenne l'emersione, tutta moderna, della coppia categoriale pubblico-privato²⁷ e del concetto di trasparenza, assente nel lessico giuridico settecentesco, a dimostrazione della cesura e della «drammatica frattura»²⁸ tra Illuminismo e Rivoluzione.

²¹ Cfr. Burnand, *Necker*.

²² J. Necker, *Compte rendu au Roi*, p. 2.

²³ Ivi, p. 3.

²⁴ Art. 14. Tutti i cittadini hanno il diritto di constatare da loro stessi o mediante i loro rappresentanti, la necessità del contributo pubblico, e di approvarla liberamente, di controllarne l'impiego e di determinarne la quantità, la ripartizione e la riscossione e la durata.

²⁵ Cfr. Pertué, *Publicité*.

²⁶ Cfr. Chartier, *Les origines culturelles*, pp. 32 ss.

²⁷ Sul punto cfr. Scuccimarra, *La trasparenza del politico*, pp. 36 ss.; Sordi, *Diritto pubblico e diritto privato*.

²⁸ Secondo le parole di Ricuperati, *Una storia intellettuale della Rivoluzione francese*, p. 465.

3. SFERA PUBBLICA E PRIVATA ATTRAVERSO I DIZIONARI

Per comprendere la richiesta di trasparenza emersa tra *Ancien régime* e Rivoluzione ci è sembrato necessario analizzare la sua “premesse”, rintracciabile nella tensione fra l'individuo, con i suoi diritti, e il potere, ovvero tra lo spazio privato e quello pubblico. Si è scelto pertanto di concentrare l'attenzione su termini quali *public*, *privé*, *particulier*, attraverso una fonte poco frequentata dalla storiografia giuridica come i Dizionari, i quali, rispetto a un tema così vasto e complesso, possono fornire una prima approssimazione concettuale sul rapporto tra la sfera privata e pubblica e restituire i cambiamenti che intervengono e le resistenze che permangono nella lingua e nella “grammatica” dei diritti, registrando le innovazioni, soprattutto quelle giuridiche, con una «saggia lentezza»²⁹. Inoltre tale opzione risiede in due ordini di ragioni: il primo riguarda la rilevanza che i dizionari hanno avuto in Francia, e in Europa, nel corso del Settecento al punto che è stato presentato come «le siècle des Dictionnaires»³⁰; il secondo risiede nella consapevolezza che la formalizzazione di alcuni lemmi, e il loro sviluppo semantico, passi attraverso la cristallizzazione in questa nuova forma di organizzazione del sapere, che sarebbe diventata, già dal *Dictionnaire* di Pierre Bayle³¹, uno strumento di lotta ideologica, culminata con la pubblicazione dell'*Encyclopédie*.

Nella lingua francese del Cinquecento sembra che la dimensione pubblica e quella privata non fossero facilmente distinguibili, al punto che anche il concetto di pubblico rimandava alla difesa del privato³². Il termine *privé* evocava ciò che era familiare, intimo, semplice, inerente alla propria abitazione³³, mentre quello *public* restituiva l'idea di Stato, popolo, nazione o interesse generale³⁴. Il privato era iscritto nel pubblico.

²⁹ Secondo la felice espressione di Ozouf, *Le concept d'opinion publique*, p. 23.

³⁰ Waquet, *Dictionnaires*; si veda anche Birn, *Enciclopedia*.

³¹ P. Bayle, *Dictionnaire historique et critique*, Cinquième édition, revue, corrigée et augmentée, Basle, Brandmuller, 1738, 4 voll.; opera di straordinaria importanza, dove tuttavia compaiono principalmente voci inerenti a persone e luoghi, ma non a concetti e termini.

³² Huguet, *Dictionnaire*.

³³ Ivi, Tome VI, voce *Privé*, p. 193.

³⁴ Ivi, Tome VI, voce *Public*, pp. 240-241.

Tra il Seicento e il Settecento avvenne una mutazione linguistica, che seguiva quella sociale e giuridica dell'epoca, quando apparvero in Francia sia dizionari di parole e cose (come il *Dictionnaire de l'Académie française*, la cui prima edizione risale al 1694)³⁵, sia di grammatica e di lessico, oltre che storici e geografici³⁶.

Nelle sintesi di diritto francese dei primi del Seicento, come per esempio nell'*Institution au droit des François* di Guy Coquille – una fonte di informazioni ricchissima sul diritto regio, sulla giustizia signorile e feudale, sulle servitù – sono assenti riferimenti alla trasparenza, alla pubblicità e alla perdita o meno dell'onore e della fama³⁷, mentre, nel più importante dizionario di diritto civile e canonico francese del *Grand Siècle*, diretto da Pierre-Jacques Brillon, non compaiono le voci *particulier*, *privé* e *public*³⁸.

Sul finire del XVII secolo uno dei più diffusi glossari della lingua francese prevedeva, alla voce *privé*, il riferimento a ciò che non comportasse cariche pubbliche e rimandava al Consiglio privato del sovrano, «une sorte de conseil où l'on traite d'affaire [sic] d'une nature particulière et qui regardent le Roi, directement ou indirectement»³⁹, mentre alla voce *public* compariva sia il riferimento alla moltitudine sia a ciò che era conosciuto. Piuttosto comune era anche il rinvio alle prostitute, così come alle attrici di cabaret, definite *femmes publiques*. Si intravedeva l'affermarsi del concetto più moderno di pubblicazione e di divulgazione chiara di ciò che si pensava⁴⁰, che tuttavia sarebbe emerso come diritto di pubblicare le proprie opinioni, solo nei dizionari giuridici del Settecento.

³⁵ *Le Dictionnaire de l'Académie française*, dédié au Roy, Paris, Chez la Veuve de Jean-Baptiste Coignard, Imprimeur ordinaire du Roy, 1694; per i titoli delle opere si è mantenuta l'ortografia originale, mentre il testo è stato modificato nel francese moderno.

³⁶ Waquet, *Dictionnaires*, pp. 407-408.

³⁷ G. Coquille, *Institution au droit des François*, Paris, Abel l'Angelier, 1608.

³⁸ P.-J. Brillon, *Dictionnaire civil et canonique contenant les étimologies, Définitions, Divisions et Principes du droit françois, conféré avec le Droit Romain, et de la pratique, accommodée aux nouvelles Ordonnances*, Paris, Besoigne et Bobin, 1687.

³⁹ P. Richelet, *Dictionnaire françois, contenant les mots et les choses, plusieurs nouvelles remarques sur la langue françoise*, Genève, Jean Herman Widerhold, 1680, p. 152; su questo Dizionario e le sue numerose edizioni si veda ampiamente Waquet, *La conjuration des dictionnaires*.

⁴⁰ Richelet, *Dictionnaire françois*, p. 195.

Sebbene fosse assente da questi ultimi, oltre che da quelli prettamente storici o di commercio dell'epoca⁴¹, la voce trasparenza comparve in uno dei più autorevoli lessici della lingua francese coevo, contenente anche espressioni giuridiche molto approfondite, come il *Dictionnaire universel* di Antoine Furetière, la cui prima edizione risaliva al 1690⁴². Il lemma, come avveniva anche in altre sillogi di carattere enciclopedico, prevedeva una definizione che rimandava ai corpi e al passaggio della luce, ai principi della fisica e alla nitidezza delle materie in natura. Essa consisteva nella «qualité d'un corps qui donne passage aux rayons de la lumière. La *transparence* du verre ne vient que de ce que ses pores sont vis-à-vis l'un de l'autre»⁴³. Si era ancora distanti dal concetto giuridico e politico di trasparenza⁴⁴.

Ma sono le voci *public*, *privé* e *particulier* del medesimo dizionario a risultare più interessanti e approfondite. Era considerato pubblico tutto quello che riguardava la generalità dei cittadini o degli uomini, la società civile, il popolo in generale, la maggioranza della moltitudine, ma era pubblica anche un'assemblea aperta a tutti o un processo dove gli avvocati potessero parlare apertamente⁴⁵. L'affermazione di uno spazio pubblico legato alla diffusione e circolazione delle opere a stampa era testimoniata dall'attenzione – assente nei dizionari precedenti e in quelli prettamente tecnico-giuridici tradizionalmente meno inclini a recepire con celerità i cambiamenti sociali – alla *publicité* intesa come la possibilità di rendere note le proprie opere al più gran numero di persone. Il Dizionario universale dedicava anche uno spazio alla definizione giuridica di pubblico, rimandando sia al titolo primo del XLVIII libro del Digesto riguardante i

⁴¹ Significativa l'assenza delle voci *infamie*, *public* e *privé* dal primo dei lessici del XVII secolo, *Le Grand dictionnaire historique, ou Mélange curieux de l'histoire sacrée et profane*, par M. Louis Moréri, Prêtre, Docteur en théologie, Paris, 1674, il quale ebbe numerose edizioni nei decenni successivi; assenti anche in J. Savary des Bruslons, *Dictionnaire universel de commerce, contenant tout ce qui concerne le commerce qui se fait dans les quatre parties du monde*, 3 voll., Paris, J. Estienne, 1723-1730.

⁴² A. Furetière, *Dictionnaire universel, contenant généralement tous les mots François, tant vieux que modernes, et les Termes des Sciences et des arts*, III ed., Rotterdam, 1708.

⁴³ Ivi, *ad vocem*.

⁴⁴ Sull'incrocio tra scienza, cultura e politica, nella Francia del Settecento, proprio rispetto al concetto di trasparenza, cfr. Levitt, *The Shadow of Enlightenment*.

⁴⁵ A. Furetière, *Dictionnaire universel*, *ad vocem*.

giudizi e i crimini pubblici, sia alla necessità di pubblicare gli atti normativi dei sovrani affinché entrassero in vigore. Infine per pubblico si intendeva un luogo scoperto che non appartenesse a nessuno in particolare, bensì alla comunità.

Il concetto di *privé*, che viene ricordato proveniva da *privatus*, si opponeva a *public*, ma non rimandava alla dimensione individuale (come per *particulier*) bensì al concetto di segreto, con riferimento al Consiglio privato del re, che doveva occuparsi degli affari dei propri sudditi, in materie giudiziarie, economiche e amministrative⁴⁶. Compiere un atto secondo la propria autorità privata significava compierlo senza l'autorizzazione di un magistrato. Nella voce *particulier*, invece, dopo aver precisato che si trattava di un termine che si opponeva a universale (e non a pubblico), il *Dictionnaire* del Furetière ricordava che poteva anche essere considerato come opposto a *public*:

particulier, signifie aussi, Privé, qui est opposé aux Puissances, aux Magistrats. Les Consuls Romains après leur triomphe retournaient à une vie particulière, à la charruë. Les Assemblées particulières ne sont pas permises sans autorité publique. [...] En Jurisprudence on appelle un Lieutenant Particulier, un Magistrat qui juge en l'absence du Lieutenant Civil à Paris, ou du Lieutenant General dans les autres Présidiaux, qui tient l'Ordinaire, c'est-à-dire, une Audience de la Prévôté⁴⁷.

Nei Dizionari settecenteschi dunque – così come, successivamente, nell'*Encyclopédie* – il termine *public* non si opponeva esplicitamente a *privé* (per cui bisogna attendere l'edizione del 1835 del *Dictionnaire de l'Académie*) bensì a *particulier*⁴⁸. Pressoché identiche al Furetière erano le voci presenti nel *Dictionnaire universel* del Trévoux⁴⁹, dei gesuiti francesi e legato all'ortodossia religiosa⁵⁰, di pochi anni successivo e che ne rappresentava una continuazione⁵¹, che aggiungeva alla voce *privé*

⁴⁶ Ivi, *ad vocem*.

⁴⁷ Ivi, *ad vocem*.

⁴⁸ Ozouf, *Le concept d'opinion publique*, p. 22.

⁴⁹ Trévoux, *Dictionnaire universel François et latin, contenant la signification et la définition tant des mots de l'une et de l'autre langue, avec leurs différens usages que des termes propres de chaque état et de chaque profession*, Paris, Compagnie des libraires associés, 1752.

⁵⁰ Cfr. Birn, *Enciclopedia*, p. 181.

⁵¹ Cfr. Collinot, Mazière, *Un prêt à parler*; Behnke, *Furetière und Trévoux*.

una definizione che sottolineava il riferimento alla segretezza, rimandando anche in questo caso all'esempio tipico del Consiglio privato del re⁵².

Nel *Dictionnaire* del Ferrière⁵³, in cui erano assenti le voci *Particulier*, *Public*, *Privé*, *Sécret*, *Transparence*, comparve il termine *Publication*. Esso consisteva nella notifica che si faceva ad alta voce nelle assemblee e nei luoghi pubblici di una determinata notizia affinché potesse essere resa nota⁵⁴. Per esempio la pubblicazione di ordinanze, editti e dichiarazioni comportava la loro lettura nelle corti di giustizia, sia per essere conosciute dal popolo che per essere rese esecutive. La volontà sovrana non poteva trovare esecuzione senza che essa fosse presentata e pubblicata dalle corti. Questa condizione di efficacia non era dovuta – secondo il Ferrière, il quale scriveva nel pieno dell'assolutismo – ai limiti della sovranità dei re, in quanto essi erano «absolument Souverains»⁵⁵, ma era un effetto della loro saggezza ed equità che comportava che ogni atto da loro emanato dovesse passare attraverso l'organo della giustizia. Una volta pubblicate, le ordinanze obbligavano i sudditi e i privati che le violavano non potevano ricorrere alla giustificazione dell'ignoranza del testo in quanto, avvenuta la pubblicazione, essa comportava la conoscenza della legge da parte di tutti, secondo quanto restituito dal brocardo latino *ignorantia legis non excusat*.

Vi era tuttavia una distinzione tra la pubblicazione degli atti normativi regi e la registrazione: la prima avveniva attraverso la lettura mentre la seconda consisteva nella trascrizione negli atti pubblici. I contrasti che si verificarono nel corso del Settecento tra il sovrano e i membri delle corti di giustizia sul diritto di interinazione, che potevano concludersi con l'affermazione dell'autorità dei sovrani rappresentata dalla cerimonia del letto di giustizia, venivano ricondotti a unità nel Ferrière che auspicava comunque la registrazione degli atti, eventualmente con alcune modifiche⁵⁶.

Lo sviluppo dei grandi dizionari nel XVIII secolo si concluse con il periodo compreso tra il 1751 e il 1772 che vide la progressiva pubblica-

⁵² Trévoux, *Dictionnaire universel*, tome 6, Voce *Privé*.

⁵³ C.-J. de Ferrière, *Dictionnaire de droit et de pratique, contenant l'explication des termes de Droit, d'Ordonnances, de Coutumes et de Pratique, avec les juridictions de France*, 2 tomes, Seconde édition, Paris, Brunet, 1740.

⁵⁴ Ivi, tome II, p. 590.

⁵⁵ Ivi, p. 591.

⁵⁶ Ivi, pp. 590-592.

zione dell'*Encyclopédie*⁵⁷, la quale avrebbe segnato un momento sia di approdo di una tradizione settecentesca sia di cesura rispetto a un modello enciclopedico precedente, segnando una svolta epocale che, dopo gli sconvolgimenti rivoluzionari, avrebbe visto nell'Ottocento un'involuzione verso un enciclopedismo inteso come luogo «d'esposizione dei progressi culturali nazionali»⁵⁸.

Tanto le voci prettamente giuridiche – quali *Droit de la nature ou Droit naturel*⁵⁹, *Loi*, *Loi naturelle*, *Juge*⁶⁰ –, quanto le voci riguardanti la pubblicità e segretezza sono risultate meno originali rispetto ad altre decisamente più innovative. Per quanto riguarda la sfera privata la voce enciclopedica rimandava al segreto e alla dimensione familiare, contrapposta a quella consacrata agli affari di Stato e per quanto riguarda la “giuridicità” del privato, come era stato fatto in passato anche da altri dizionari, compariva il riferimento al *Conseil privé*⁶¹. La voce *public*, redatta da Antoine-Gaspard Boucher d'Argis⁶², risulta più complessa ed elaborata. L'avvocato presso il Parlamento di Parigi, appartenente a un'antica famiglia di giuristi lionesi, sostenne che questo termine a volte indicava il corpo politico che si formava tra tutti i sudditi dello Stato, altre si riferiva ai cittadini di una medesima città. Il bene pubblico, che si contrapponeva agli interessi dei privati, coincideva con ciò che era vantaggioso alla società e, in caso di contrasto tra l'uno e gli altri, il primo doveva essere salvaguardato. La conservazione dell'interesse pubblico, secondo Boucher d'Argis, uno dei collaboratori più assidui dell'*Encyclopédie*, insieme a Denis Diderot, all'abate Edme-François Mallet e a Louis de Jaucourt⁶³, era affidata al sovrano e agli ufficiali, i quali sotto i suoi ordini, erano incaricati di questo ruolo⁶⁴.

⁵⁷ *Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, par une société des gens de lettres*, Neufchastel, Faulche, 1751-1780.

⁵⁸ Birn, *Enciclopedismo*, p. 187.

⁵⁹ Attribuibile a Diderot.

⁶⁰ Tali voci, redatte da Louis de Jaucourt, sono considerate da Giovanni Tarello, generiche e contraddittorie, *Storia della cultura giuridica moderna*, pp. 330 ss.

⁶¹ *Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné*, Tome XIII, *ad vocem*.

⁶² Si veda Gaven, *Boucher d'Argis*.

⁶³ Cfr. Darnton, *Il Grande Affare dei Lumi*, p. 24; Boucher d'Argis fornì più di 4500 voci, p. 329; su Jaucourt, in particolare, ora si dispone del volume: Barroux, Pépin, dir., *Le Chevalier de Jaucourt*.

⁶⁴ *Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné*, tome XIII, p. 551.

La voce *Opinion*⁶⁵, redatta sempre da Boucher d'Argis⁶⁶, non rimandava all'idea di opinione pubblica così come sarebbe emersa con la Rivoluzione, bensì a quella di un parere incerto opposto alla certezza delle scienze⁶⁷. L'opinione infatti secondo l'*Encyclopédie* rappresentava una credenza fondata su un motivo probabile o su un giudizio dello spirito dubbioso⁶⁸. Secondo la lingua del diritto (o della giurisprudenza, in base alla terminologia dell'epoca) le opinioni servivano a formare il giudizio del magistrato il quale doveva mantenerle segrete nel corso del processo⁶⁹. Anche l'*Encyclopédie méthodique*, edita dall'editore Charles-Joseph Panckoucke⁷⁰ pochi anni dopo la fine della pubblicazione dell'opera di Diderot e D'alembert, nella sezione *Jurisprudence*⁷¹, alla voce *Opinion*, manteneva l'attenzione sugli aspetti processuali e sulla corretta formazione dell'opinione dei giudici (e i casi in cui andava mantenuta la segretezza delle loro opinioni), ma non prevedeva, oltre che la voce stessa, ogni riferimento al concetto di opinione pubblica⁷².

4. LA COSTRUZIONE DELL'IDENTITÀ: FAMA E INFAMIA

Il termine fama, e il problema della sua perdita, può rappresentare un altro strumento per far luce sul rapporto, obliquo ma evidente, sviluppatosi nel corso della crisi dell'*Ancien régime*, tra trasparenza e riservatezza dei dati personali (per utilizzare espressioni anacronistiche), ovvero, secondo un linguaggio giuridico maggiormente aderente a quello settecentesco, tra uno "stile" di governo basato sulla pubblicità dei procedimenti, e lo spazio "dell'onore", fondato sulla riservatezza, e spesso oggetto di controverse ed equivoche interpretazioni⁷³.

⁶⁵ Ivi, tome XI, pp. 461-463.

⁶⁶ Si veda Baker, *L'opinion publique*, pp. 219 ss.

⁶⁷ Chartier, *Les origines culturelles*, pp. 43 ss.

⁶⁸ *Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné*, tome XI, p. 461.

⁶⁹ Ivi, p. 463.

⁷⁰ Edita a Parigi, tra il 1782 e il 1793 da Panckoucke e continuata da Agasse fino al 1832; cfr. Tucoo-Chala, *Charles-Joseph Panckoucke*.

⁷¹ *Encyclopédie méthodique, Jurisprudence*, 10 voll., Paris, Panckoucke, 1782-1791.

⁷² Ivi, Tome 6, 1786, pp. 272-274.

⁷³ Binoche, *Metamorfosi dell'onore nell'età dei Lumi*.

La fama, che nel processo inquisitorio poteva rappresentare l'avvio dell'azione criminale basata su informazioni acquisite "sul sentito dire"⁷⁴, sin dal medioevo aveva assunto la valenza di un'idea che rappresentasse sia la reputazione di cui ciascuno godeva da parte degli altri, sia una conoscenza incerta, che nel corso dell'età moderna avrebbe assunto la forma della pubblica opinione⁷⁵.

Secondo il menzionato *Dictionnaire civil et canonique* di Brillon, l'*infamie*, intesa come perdita dell'onore e della reputazione, poteva essere sia di fatto che di diritto: la prima dipendeva dalla stima pubblica, ovvero dalla fama che si otteneva nella società, mentre la seconda era la conseguenza di un delitto, prevista per legge⁷⁶. Per il diritto romano vi erano alcune condanne – proseguiva il *Dictionnaire* – che comportavano l'infamia, come quelle che erano state pronunciate in seguito a un furto, con l'aggravante dell'ingiuria e del dolo, mentre in Francia, nel periodo del tardo diritto comune, quando il diritto romano, soprattutto nei territori del settentrione, aveva assunto una mera funzione di *ratio scripta*, erano considerati infami solo i condannati per crimini che comportassero infamia. Tuttavia, chiosava la voce *infamie*, «nôtre Droits s'accorde assez avec les Loix Romaines»⁷⁷.

Anche l'*Encyclopédie*, alla voce *infâmes*, redatta da Boucher d'Argis, individuava quelli che avevano perduto l'onorabilità e la reputazione, come coloro che erano stati condannati *aux galères* o al bando dal territorio francese, pene tipicamente afflittive e infamanti, che tuttavia non comportavano la morte civile, mentre coloro che erano incorsi in quest'ultima pena erano considerati infami⁷⁸. I sudditi definiti "solamente" infami, senza essere dichiarati morti civilmente, non perdevano le libertà civili e il diritto di cittadinanza, potendo di conseguenza compiere ogni atto *inter vivos* o *mortis causa*⁷⁹. Anche l'*Encyclopédie* distingueva l'infamia di fatto da quella di diritto. Nel primo caso essa proveniva da un'azione disonorante («deshonorante par elle-même»): nell'opinione delle persone rispettabili, perdeva la reputazione colui che ne era l'autore, anche se non

⁷⁴ Cfr. Mazzacane, *Infamia*; Migliorino, *Fama e infamia*.

⁷⁵ Migliorino, *Lo spazio dell'infamia*.

⁷⁶ P.-J. Brillon, *Dictionnaire civil et canonique*, p. 461.

⁷⁷ Ivi, p. 462.

⁷⁸ Sul punto si veda ampiamente Di Simone, *L'identità giuridica e la sua perdita nell'istituto della morte civile*.

⁷⁹ *Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné*, tome VIII, voce *Infâmes*, p. 635.

esisteva una legge che prevedesse questa pena. Un'altra forma di infamia di fatto riguardava coloro i quali, accusati di un crimine grave, prima dell'assoluzione rimanevano sotto l'osservazione sociale. Se nel diritto romano, che Boucher d'Argis considerava generalmente come una materia di interesse storico⁸⁰, gli infami di fatto non potevano essere ascoltati in giudizio, in quello francese potevano sia denunciare che essere testimoni, rimandando all'arbitrio del giudice di attribuire o meno fiducia alle loro dichiarazioni.

L'infamia di diritto invece era quella che proveniva da una sentenza di condanna per un crimine, quando essa comportava anche la morte civile o quando l'accusato era condannato alle galere o bandito⁸¹. Vi potevano essere anche casi di infamia di diritto in seguito a crimini ordinari, rimandando all'autorità del magistrato di decidere a riguardo, mentre la testimonianza di coloro che erano stati condannati per infamia non era accettata, salvo l'ipotesi – significativa – del crimine di lesa maestà, quando erano ammesse denunce e testimonianze da ogni persona⁸².

Dello stesso tenore l'*Encyclopédie méthodique*, che alla sezione *Jurisprudence* si avvale anche del contributo di Boucher-d'Argis⁸³, il quale riprendeva molte delle definizioni utilizzate nella silloge precedente e ne ampliava la portata fornendo un'interpretazione di fama e infamia, ovvero della rispettabilità e della sua perdita, che apriva la strada al concetto di opinione pubblica⁸⁴. Partendo anche in questo caso dal presupposto che infame fosse colui che aveva perduto la reputazione di onorabilità e di probità, l'infamia era considerata un prodotto della disapprovazione pubblica che privava un cittadino della stima e della fiducia della società e che gli faceva perdere la solidarietà che esisteva tra i membri del medesimo *status*. Anche in questo caso, riportando fedelmente le espressioni utilizzate dall'*Encyclopédie* di Diderot e D'Alembert così come da altri Dizionari precedenti, si sottolineava la distinzione tra infamia di fatto e di diritto. La prima proveniva da un'azione disonorante – o meglio considerata tale dall'opinione della gente rispettabile – che comportava la perdita della reputazione dell'autore, sebbene non vi fosse nessuna legge a

⁸⁰ Gaven, *Boucher d'Argis*, p. 114; più in generale Wolodkiewicz, *Le droit romain*.

⁸¹ *Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné*, tome VIII, voce *Infamie*, pp. 635-636.

⁸² Ivi, p. 636.

⁸³ Cfr. Darnton, *Il Grande Affare dei Lumi*, pp. 302 ss.

⁸⁴ *Encyclopédie méthodique, Jurisprudence*, Tome 5, 1785, voce *Infâme*, pp. 162-163.

stabilirlo. Nell'infamia di fatto, che escludeva dagli incarichi all'interno dei corpi che componevano la società di Antico regime, incorrevano gli usurai, coloro che conducevano vite scandalose, che esercitavano una professione vile, i sodomiti o gli apostati, «le esistenze più inessenziali», per dirla con Foucault⁸⁵.

Per l'infamia di diritto, dopo una lunga disamina della legislazione romana, l'*Encyclopédie méthodique* ricordava che nell'ordinamento francese essa poteva provenire solo da una condanna per un determinato reato:

Elle a lieu lorsque la condamnation emporte mort naturelle ou civile, lorsque l'accusé est condamné aux galères ou au bannissement à temps, ou d'un certain lieu seulement, à faire amende honorable, au fouet, à la fleur-de-lys, à demander pardon à genoux, au blâme, à une amende pécuniaire en matière criminelle, ou à une aumône en matière civile⁸⁶.

Questa definizione, già presente in altri glossari, era correlata da una considerazione maggiormente originale che anticipava una concezione più complessa di onore e rispettabilità e della loro perdita rispetto alla società e all'opinione della maggioranza (non ancora concettualizzata come opinione pubblica). Infliggere l'infamia, continuava il ragionamento dell'estensore della voce della *Méthodique*, nello stato in cui si trovava la società francese dell'epoca, non doveva dipendere solo dalla legge, ma era necessario che quanto stabilito da questa coincidesse con la morale universale. Se l'infamia che le leggi si sforzavano di infliggere si fosse distanziata eccessivamente dallo spirito della società, o la legge non sarebbe stata più rispettata o i luoghi comuni (*idées reçues*) della probità avrebbero perso la loro forza. Come aveva scritto Cesare Beccaria in *Dei delitti e delle pene*, riflettendo sui concetti strettamente imbricati di opinione e onore⁸⁷, le ingiurie contrarie a quest'ultimo, cioè «a quella giusta porzione di suffragi che un cittadino ha diritto di esigere dagli altri», dovevano essere punite con l'infamia⁸⁸. Tuttavia dichiarare infami azioni per sé indifferenti sminuiva l'infamia proveniente da azioni che erano veramente tali.

⁸⁵ Foucault, *La vita degli uomini infami*, p. 250.

⁸⁶ *Encyclopédie méthodique, Jurisprudence*, Tome 5, 1785, p. 163.

⁸⁷ Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, pp. 49 ss.

⁸⁸ Ivi, p. 72.

Le pene d'infamia – continuava il giurista milanese – non debbono essere né troppo frequenti né cadere sopra un gran numero di persone in una volta: non il primo, perché gli effetti reali e troppo frequenti delle cose d'opinione indeboliscono la forza della opinione medesima, non il secondo, perché l'infamia di molti si risolve nell'infamia di nessuno⁸⁹.

Seguendo il ragionamento di Beccaria, certamente noto all'autore della voce il quale ne riprese gli stilemi, la *Méthodique* precisava che se si fossero dichiarate infami un eccessivo numero di azioni, senza differenziarle, si sarebbe ottenuto il risultato che i comportamenti che la società doveva considerare proprio come infamanti avrebbero presto smesso di essere valutati come tali:

La peine d'infamie ne doit point être trop fréquente, parce que l'emploi trop répété du pouvoir de l'opinion affaiblit la force de l'opinion même. L'*infamie* ne doit pas non plus tomber sur un trop grand nombre de personnes, parce que l'*infamie* du grand nombre n'est bientôt plus l'*infamie* de personne⁹⁰.

Nel rapporto ambiguo tra la parola e la cosa, emergeva, sembrerebbe per la prima volta, il riferimento alla forza dell'opinione, ovvero all'opinione pubblica, che nel determinare il contenuto e la *ratio* della legge, riscriveva il concetto di onorabilità e della sua perdita nel nuovo vocabolario illuminista. Più specificamente, in riferimento alla “mistica” dell'autorità, una legislazione che si fosse posta in contrasto con la *force de l'opinion* rischiava di essere privata proprio della *force de loi*⁹¹.

5. L'INVENZIONE DELLA TRASPARENZA: SORVEGLIANZA E DENUNCIA DURANTE LA RIVOLUZIONE FRANCESE

Con la Rivoluzione francese i principi di sovranità della Nazione e libertà d'espressione trovarono una loro consacrazione giuridica negli art. 3 e 11 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 26 ago-

⁸⁹ *Idibem.*

⁹⁰ *Encyclopédie méthodique, Jurisprudence*, Tome 5, 1785, p. 163.

⁹¹ Derrida, *Force de loi*.